

# **BVGer D-502/2022 vom 9. Februar 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-02-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-502\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-502_2022)

FR: TAF D-502/2022 du 9 février 2022

IT: TAF D-502/2022 del 9 febbraio 2022

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

### **E. 2**

Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21

D-502/2022 Pagina 9 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti, come è il caso nella pre- sente disamina.

### **E. 3**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

### **E. 4.1**

Appare d'ingresso opportuno esaminare le censure formali proposte dal ricorrente nel suo gravame, il quale ritiene che l'autorità di prime cure abbia accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti, come pure che la SEM con la sua decisione avrebbe violato il suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di

essere sentito; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).

#### **E. 4.2**

Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

D-502/2022 Pagina 10

#### **E. 4.3**

Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incaricato, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).

#### **E. 4.4**

In specie, al contrario di quanto asserito dall'insorgente nel gravame, il Tribunale non intravede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Invero appare sia dall'esposizione dei fatti, che dall'argomentazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, in particolare sotto il profilo dell'art. 8 CEDU (cfr. p.to III, pag. 8 seg. della decisione querelata), che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'avrebbero fatta propendere per l'inesistenza di una relazione familiare stretta ed effettiva per cui un rinvio dell'insorgente in Danimarca non costituirebbe una violazione dell'art. 8 CEDU. Ciò anche prendendo in esame la relazione non soltanto con la moglie ma anche quella tra il ricorrente ed i figli. Al riguardo, occorre sottolineare come, a differenza di quanto sostenuto dalla rappresentante legale nel ricorso (cfr. p.to 12, pag. 9), la SEM ha argomentato in modo separato per ogni figlio la questione del tempo che il ricorrente avrebbe trascorso separato dai figli (cfr. p.to III, pag. 8 della decisione impugnata), e pertanto tale censura risulta essere completamente infondata. Per il resto, quanto lamentato dall'insorgente nel gravame, appare piuttosto essere rivolto contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in casu, che riguarda però delle questioni di merito che verranno conseguentemente trattate dappresso (cfr. infra consid. 8.4). Non si può seguire il ricorrente nemmeno laddove solleva una violazione del suo diritto di essere

sentito da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to 6, pag. 7 del ricorso). Difatti, al contrario di quanto da egli allegato, la SEM già nel suo progetto di decisione del 20 gennaio 2022, fondandosi sugli asserti da lui espressi sia nel colloquio Dublino che nella sua risposta al diritto di essere sentito (cfr. atto SEM n. 28/3), ha presentato l'argomento della completa assenza di relazione, anche in rapporto all'aiuto finanziario, del ricorrente per i suoi famigliari nel

D-502/2022 Pagina 11 periodo da (...) fino al (...) (cfr. atto SEM n. 35/11, p.to III, pag. 8). Ciò offrendo quindi completa possibilità all'insorgente di presentare delle dichiarazioni e prove contrarie sul punto in questione. Il fatto che nulla in merito sia stato evinto nel parere del 21 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 36/2), non può quindi essere in alcun modo imputato ad una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore. Piuttosto, agli occhi del Tribunale, gli asserti presentati soltanto con il gravame dall'insorgente in merito ad un sostegno finanziario alla moglie allorché si sarebbe trovato in Danimarca, quando nulla invece in merito era stato sollevato in precedenza nonostante il ricorrente ne abbia avuto ampia possibilità, appaiono essere puramente strumentali, nell'ottica di ottenere un giudizio maggiormente favorevole nel suo caso.

#### **E. 4.5**

Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano pertanto infondate e vanno conseguentemente respinte.

#### **E. 5.1**

Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Danimarca, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).

#### **E. 5.2**

Nel caso in parola, dagli atti risulta che al ricorrente, l'(...), è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Danimarca e che egli è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno tutt'ora in corso di validità come confermato dalle autorità danesi il (...) (cfr. atti SEM n. 10/1, 11/1 e 22/1). Altresì, le autorità danesi, in data (...), hanno dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 22/1). Sulla base delle precitate considerazioni non può essere dato nessun seguito

D-502/2022 Pagina 12 alle asserzioni dell'insorgente circa la scadenza del suo permesso di soggiorno danese ed in merito alla prassi che si sarebbe instaurata in Danimarca nel non rinnovare i permessi di soggiorno a cittadini siriani (cfr. atti SEM n. 16/3 e n. 28/3), argomentazioni che non sono a giusta ragione state più evinte nel gravame e per le quali può

quindi essere per il resto rinviato alla decisione impugnata (cfr. p.to III, pag. 6 seg.), sufficientemente circostanziata e corretta in merito. Frattanto, egli non è stato in misura di fornire elementi concreti e sostanziati atti a ritenere che la Danimarca rischierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d'origine disattendendo al principio di non respingimento.

### **E. 5.3**

Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

### **E. 6.1**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3).

### **E. 6.2**

Nel caso in parola, vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte di seguito (cfr. infra consid. 8.4), secondo le quali, l'interessato non ha reso verosimile di avere una relazione stretta ed effettiva con la moglie ed i figli, che possa essere ritenuta – anche nella ponderazione degli interessi in presenza – lesiva dell'art. 8 CEDU nel caso di un suo allontanamento dalla Svizzera verso la Danimarca. Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.

### **E. 7.1**

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI. Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

D-502/2022 Pagina 13

### **E. 7.2**

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

### **E. 8.1**

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS

0.105).

## **E. 8.2**

Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo esponano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 con- sid. 9.3; D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2; D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.1; D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).

## **E. 8.3**

Si può partire dal presupposto che, essendo il predetto Paese firmatario della CEDU, dalla Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetti i suoi obblighi di diritto internazionale. Il ricorrente non ha sollevato alcun argomento concreto nel suo gravame, né vi sono degli indizi in tal senso agli atti, che lascino presagire che la Danimarca non rispetterebbe le disposizioni internazionali succitate o che vi siano dei motivi umanitari contro il trasferimento dell'insorgente, tali da ritenere che lo stesso costituirebbe

D-502/2022 Pagina 14 un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o che l'insorgente si sia confrontato o si troverà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Altresì, né dal gravame, né dagli atti, risultano elementi per ritenere che lo stato valetudinario del ricorrente, sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).

## **E. 8.4**

Occorre ora determinare se, come sostenuto dall'insorgente nel suo ricorso, l'esecuzione del suo allontanamento in Danimarca sia contrario al principio del diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall'art. 8 CEDU nonché all'interesse superiore dei minori ex art. 3 CDF.

### **E. 8.4.1**

Per poter invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita familiare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330

consid. 2.1 con riferimenti). Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid. 6.3.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4561/2016 del 20 novembre 2019 consid. 11.3.1 con ulteriori riferimenti citati). Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).

#### **E. 8.4.2**

All'occorrenza, si osserva dapprima che il Tribunale, anche avendo consultato l'incarto di E.\_\_\_\_\_ e dei figli (dossier N [...]), non rimette in questione né il fatto che il ricorrente possa prevalersi del diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, come neppure della verosimiglianza

D-502/2022 Pagina 15 del legame coniugale tra il ricorrente e E.\_\_\_\_\_ Quest'ultima conclusione rimane valida anche se la SEM si riferisce nella sua decisione ad una mancanza di attestazione del matrimonio, dove però al contrario appare dalle argomentazioni espresse lungo il corso di tutta la decisione aversa, che l'autorità inferiore sia comunque partita dal presupposto della verosimiglianza di un legame coniugale tra il ricorrente e la moglie. Anche se in assenza di un certificato familiare, si può pure ritenere verosimile la relazione paterna tra il ricorrente ed i quattro figli, anche se per quanto concerne l'ultima nata I.\_\_\_\_\_, permangono dei dubbi in rapporto alla stessa, in quanto secondo i suoi asseriti la figlia sarebbe stata concepita a (...), allorché egli avrebbe visto da ultimo la moglie (cfr. atti SEM n. 16/3 e 36/2), ciò che però non combacerebbe con la data di nascita della bambina evincibile dagli atti (il [...]).

#### **E. 8.4.3**

Ciò premesso, si ritiene tuttavia che nel caso dell'insorgente, non si possa desumere l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza succitata con i suoi familiari soggiornanti in Svizzera. Invero egli avrebbe interrotto ogni coabitazione con la moglie ed i figli dal (...), salvo per l'unica visita avvenuta a (...), allorché dalla Danimarca sarebbe andato a trovarli in J.\_\_\_\_\_. Il fatto che sarebbe stato il fratello della moglie ad intromettersi ed a impedire i rapporti con la coniuge, sono degli asseriti apparsi soltanto in un secondo momento (cfr. atto SEM n. 28/3) e non nel corso del colloquio Dublino, ove il ricorrente aveva invece ricondotto gli stessi a problemi personali coniugali e legati alla povertà, senza nominare in alcun modo l'intervento di terzi nel loro rapporto (cfr. atto SEM n. 16/3). Inoltre, anche fosse ritenuta verosimile un'ingerenza nel loro rapporto coniugale del fratello della moglie dell'insorgente, non si spiega come questi abbia comunque atteso da (...) ad almeno (...), allorché è giunto in Svizzera (cfr. atto SEM n. 3/2), per riallacciare i rapporti con sua moglie ed i figli (cfr. atto SEM n. 16/3). In tal senso gli asseriti dell'interessato che egli avrebbe ripreso i contatti con la moglie ed i figli da quando questi ultimi sono giunti in Svizzera nel (...) – che a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame (cfr. pag. 4) sono apparsi soltanto con la risposta al diritto di essere sentito (cfr. atto SEM n. 28/3, pag. 2) e non invece nel corso del colloquio Dublino –

non risultano supportati da alcun elemento concreto. Anzi si scontrano con quanto da egli affermato nel corso dello stesso colloquio Dublino, allorché ha dichiarato che non avrebbe più né visto né sentito i suoi famigliari fino a quando sarebbe giunto in Svizzera (cfr. atto SEM n. 16/3). Tale conclusione, come pure l'evenienza che egli non avesse più alcun legame con la moglie ed i figli, neppure di sostegno finanziario agli stessi al contrario di quanto da lui as-

D-502/2022 Pagina 16 serito soltanto in fase ricorsuale (cfr. a tal proposito anche supra consid. 4.4), è pure evincibile dalla circostanza che egli, al momento in cui è giunto in Svizzera, non sapesse dove vivessero i suoi fratelli e le sue sorelle (cfr. atto SEM n. 16/3). Ciò in netto contrasto con quanto affermato nel ricorso di essere stato in contatto con un fratello che avrebbe fatto avere del denaro alla moglie (cfr. p.to 6, pag. 7 del ricorso), nonché che tramite i suoi famigliari avrebbe potuto riallacciare i rapporti con la moglie ed i figli già nel (...) (cfr. atto SEM n. 28/3). Ne discende che queste ultime dichiarazioni, apparse soltanto in un secondo tempo, sono fortemente messe in dubbio. Il ricorrente non è quindi riuscito nell'intento di dimostrare, o per lo meno di rendere verosimile, come egli abbia ritessuto i legami con la moglie ed i figli già prima di giungere in Svizzera. La circostanza poi che la coniuge ed i figli siano stati supportati dal fratello del ricorrente e dalla famiglia di questi soggiornante su suolo svizzero non muta la conclusione del Tribunale testé riportata. Neppure il fatto che da poco più di (...) a questa parte, l'interessato abbia riallacciato i rapporti con il suo nucleo familiare (moglie e figli), una volta giunto in Svizzera, come pure gli elementi che sia la moglie che il ricorrente abbiano espresso il desiderio di ricongiungersi e di proseguire la loro vita coniugale insieme su suolo svizzero, risultano essere degli indizi sufficienti per ritenere una relazione stretta e vissuta nel senso della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 8.4.1).

#### **E. 8.4.4**

Per quanto poi attiene l'interesse superiore dei figli ai sensi dell'art. 3 CDF, occorre rammentare ad ogni fine utile, come tale disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; cfr. anche in tal senso in particolare la sentenza del Tribunale F-7021/2017 consid. 8.4). Se d'un canto appare comprensibile che il ricorrente non desideri essere separato dai suoi figli, e che questi ultimi abbiano il diritto di poter crescere godendo di un rapporto stretto con entrambi i genitori, tuttavia occorre d'altro canto considerare quanto segue. Come a ragione ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, è soltanto con la figlia F. \_\_\_\_\_, nata il (...), che il ricorrente avrebbe un trascorso di vita vissuto dal (...) al (...); mentre che per il figlio G. \_\_\_\_\_, nato il (...), si ridurrebbe a poco più di due anni di vita vissuta; e per quanto concerne invece il figlio H. \_\_\_\_\_ e la figlia I. \_\_\_\_\_, non vi sarebbe alcun vissuto in comune. Con quest'ultima figlia poi, egli non avrebbe mai neppure avuto alcun contatto di qualsivoglia natura, fino a che è giunto in Svizzera. Ne discende quindi che i figli hanno vissuto la maggior parte della loro esistenza, e per quanto concerne la figlia I. \_\_\_\_\_, tutta

D-502/2022 Pagina 17 la sua vita, senza alcun contatto con il padre e qui ricorrente. In tal senso, quest'ultimo non ha quindi contribuito in modo particolare all'educazione ed alla cura dei figli, dei quali la persona di riferimento è per lo meno a partire dal (...) – allorché il ricorrente avrebbe intrapreso il viaggio dalla J. \_\_\_\_\_ per la Danimarca lasciando la

famiglia nel primo Paese – la madre E.\_\_\_\_\_. Inoltre l'insorgente, come già sopra concluso, non appare dagli atti che abbia contribuito in passato o contribuisca attualmente finanziariamente al mantenimento dei figli. Pertanto, anche nei confronti dei figli, F.\_\_\_\_\_, G.\_\_\_\_\_, H.\_\_\_\_\_ e I.\_\_\_\_\_, non sussiste una relazione stretta ed effettiva ed il ricorrente non può di conseguenza prevalersi con successo dell'art. 8 CEDU.

#### **E. 8.4.5**

Proseguendo il Tribunale osserva che il rientro del ricorrente in Danimarca, non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con la moglie, rispettivamente con i figli, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici (o via Skype) e tramite messaggi elettronici, nonché la possibilità di visitare i suoi famigliari in Svizzera, essendo il ricorrente beneficiario di uno statuto di rifugiato in Danimarca, e quindi potendo richiedere di conseguenza il rispettivo titolo di viaggio.

#### **E. 8.4.6**

Il Tribunale rileva pure come il ricorrente doveva attendersi, visti sia il suo statuto di richiedente l'asilo in Svizzera d'un canto – e d'altro canto essendo invece beneficiario dello statuto di rifugiato in Danimarca – sia quello dei suoi famigliari, beneficiari soltanto di un'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, di non poter proseguire la sua vita familiare in Svizzera con gli stessi. Invero, come denotato a ragione dall'autorità inferiore nella decisione avversata, l'insorgente in realtà con la sua domanda d'asilo era intenzionato non tanto ad ottenere la protezione delle autorità svizzere contro delle persecuzioni, per le quali disponeva di una protezione già assicurata in Danimarca, bensì a giungere in Svizzera per potersi ricongiungere ai suoi famigliari. Tuttavia la presenza dei suoi famigliari in Svizzera non lo autorizza comunque ad aggirare i disposti della LStrI, depositando una domanda d'asilo in Svizzera. In tal senso, come osservato pure rettamente dall'autorità inferiore, può essere esatto dall'insorgente come pure dalla moglie e dai figli, di introdurre una procedura di ricongiungimento familiare presso le competenti autorità svizzere o danesi, e per il ricorrente di attendere il risultato di tale procedura in Danimarca. La separazione geografica dell'insorgente dai suoi famigliari, sarebbe quindi, oltretutto non eccessivamente distante, anche di una durata temporanea, fino alla conclusione della procedura di ricongiungimento in Svizzera o in Danimarca. Inoltre, tenuto conto della durata del soggiorno dei figli del ricorrente in Svizzera, ovvero di poco più di (...) (essendo entrati

D-502/2022 Pagina 18 in territorio elvetico nel [...]), non v'è luogo di ritenere, a differenza delle allegazioni proposte dall'insorgente nel ricorso (cfr. p.to 14, pag. 9), che la Svizzera abbia a tal punto impregnato ed influenzato i figli dell'insorgente del modo di vita e del contesto culturale elvetico che il loro trasferimento in un altro Stato – in caso la Danimarca se è in tale Paese che la procedura di ricongiungimento familiare giungesse a buon fine – costituirebbe per loro uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il loro sviluppo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3), essendo rammentato d'altro canto come essi si ritroverebbero così con il supporto di entrambi i genitori, ed il principio dell'interesse superiore del bambino posto all'art. 3 par. 1 CDF sarebbe quindi ugualmente rispettato sotto tale profilo.

#### **E. 8.5**

Alla luce di tutto quanto sopra considerato, anche se venisse ritenuta un'ingerenza nella vita familiare del ricorrente, contraria all'art. 8 CEDU, tuttavia la stessa non può quindi essere

ritenuta sproporzionata in una ponderazione degli interessi in presenza (anche dell'interesse dei bambini ai sensi dell'art. 3 par. 1 CDF). Nel caso in disamina, da una ponderazione degli interessi, risulta difatti che l'interesse pubblico della Svizzera ad allontanarlo, risulti prevalere sul suo interesse privato a restare nel predetto Paese.

#### **E. 8.6**

Ne consegue che la decisione sindacata rispetta le esigenze poste dall'art. 8 CEDU e dalla CDF, e che quindi tali normative non risultano essere ostative all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato.

#### **E. 8.7**

L'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato in Danimarca, è quindi ammissibile sia ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico, sia della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

#### **E. 9.1**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9; cfr. anche fra le tante la sentenza del Tribunale E-5616/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 6.2).

D-502/2022 Pagina 19

#### **E. 9.2**

Sotto tale profilo il ricorrente non ha sollevato alcuna censura, ed il Tribunale, visto anche quanto testé già sopra considerato (cfr. supra consid. 8.4), non evince dagli atti alcun ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Danimarca. Segnatamente, quest'ultimo non ha allegato di soffrire di problematiche valetudinarie particolari, dichiarando nel corso del colloquio Dublino di stare bene di salute (cfr. atto SEM n. 16/3), né è desumibile alcunché di concreto agli atti di causa in tal senso (cfr. atti SEM n. 34/1).

#### **E. 9.3**

L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

#### **E. 10**

In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità danesi hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente – essendo quest'ultimo beneficiario dello statuto di rifugiato e di un permesso di soggiorno in Danimarca – e che la pandemia di coronavirus attuale, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 6 e 7, E-323/2022 del 31 gennaio 2022, D-4075/2020 del 24 agosto 2020 consid. 10 con ulteriore riferimento citato).

### **E. 11**

Ne discende che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

### **E. 12**

In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto.

### **E. 13**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

D-502/2022 Pagina 20

### **E. 14**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

### **E. 15**

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-502/2022 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:  
1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.